



---

## FISCO & TASSE

# CIRCOLARE INFORMATIVA

NUMERO 6 DEL 22 FEBBRAIO 2020

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LE SCHEDE INFORMATIVE

---

■ **LA DISCIPLINA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI**

Il decreto fiscale 2020 ha previsto nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori per contrastare l'omesso o l'insufficiente versamento delle ritenute. Nella scheda i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate in merito a questa nuova disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020.

Pagina 5

■ **LA MORATORIA SUI CORRISPETTIVI**

La recente risoluzione n. 6/E/2020 pubblicata il 10 febbraio dall'Agenzia delle Entrate, afferma che le sanzioni applicabili all'omesso invio dei corrispettivi telematici, con riguardo al secondo semestre 2019, non si applicano a quei soggetti che regolarizzano la propria posizione entro il prossimo 30.04.2020.

Pagina 12

■ **IL SALDO IVA 2019**

Vediamo nello specifico le modalità di versamento del saldo Iva 2019, risultante dal modello IVA 2020, che va effettuato entro il prossimo 16.03.2020, anche se è possibile versare quanto dovuto in occasione del versamento delle imposte sui redditi al 30.06.2020, con applicazione della maggiorazione.

Pagina 14

■ **BONUS FACCIATE**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul cd. Bonus facciate, l'agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2020. In questa scheda vediamo i principali chiarimenti forniti dall'amministrazione nella circolare 2 del 14 febbraio 2020.

Pagina 9

## AGGIORNAMENTO

---

- **PIU' TEMPO PER NOMINARE PER NOMINARE L'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL**

LE SRL POTRANNO NOMINARE IL REVISORE ENTRO IL 29 APRILE 2020 (OVVERO ENTRO 180 GIORNI, NEI PREVISTI CASI), IN SEDE DI APPROVAZIONE DEI BILANCI DEL 2019. LA CAMERA DEI DEPUTATI NEL VOTARE LA FIDUCIA AL DECRETO MILLE PROROGHE HA CONFERMATO IL RINVIO DELLE NOMINE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.

Pagina 22

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 24

## IL GIUDICE HA SENTENZIATO

---

- **LE SENTENZE DELLA SETTIMANA**

PAGINA 27

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 21.02.2020 AL 06.03.2020**

Pagina 30

*LA SETTIMANA IN BREVE*

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

**Riapertura e ampliamento attività commerciali: novità nel Milleproroghe 2020**

Il decreto Milleproroghe 2020 (DL 162/2019) ha previsto la possibilità di presentare entro il 30 settembre la richiesta per il contributo spettante in favore dei soggetti che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

**Crisi d'Impresa: ok al rinvio del termine per la nomina nel Milleproroghe**

Con riferimento all'obbligo di nomina degli organi di controllo o del revisore si ricorda che il termine è scaduto lo scorso 16 dicembre. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe, prevede ora un rinvio del termine, consentendo alle imprese fino a sei mesi in più per adeguarsi alla normativa. In particolare le imprese avranno tempo fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019. Il termine per la nomina è quindi slittato al 29 aprile 2020 (e nell'ipotesi di rinvio dei termini di approvazione ex art. 2364 comma 2 secondo periodo c.c., entro il 28 giugno 2020).

**Scuola privata di danza all'estero: non detraibile in dichiarazione**

Le spese sostenute per la frequenza di una scuola professionale privata di danza ubicata all'estero e quelle relative all'alloggio, non sono detraibili dal reddito IRPEF. Ciò è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 53 del 12 febbraio 2020 che ha rigettato l'interpretazione proposta dal contribuente/istante.

**Bonus facciate 2020: pubblicata la Circolare dell'Agenzia delle Entrate**

Pubblicata la circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 dell'Agenzia delle Entrate con le regole per usufruire del cosiddetto "bonus facciate", la detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2020.

**Bonus seggiolini antiabbandono: richieste contributo dal 20 febbraio**

Dal 20 febbraio 2020 possibile presentare le richieste del bonus di 30 euro per l'acquisto di dispositivi antiabbandono dei bambini in auto, conformi alle regole ministeriali obbligatori secondo il Codice della Strada.

### **Credito d'imposta Ricerca e sviluppo cumulabile con altre agevolazioni**

Nella risposta all'interrogazione parlamentare 5-03577/ 202 è stata affermata la cumulabilità del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 con altre misure agevolative. Il MEF ha chiarito che il credito d'imposta, introdotto dalla legge di bilancio per il 2020, deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

### **Bonus cultura diciottenni 2020: ecco il decreto**

E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo con il regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, il bonus di 500 euro per l'acquisto di beni e servizi culturali riservato ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2019. Per usufruire del bonus è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all'indirizzo <https://www.18app.italia.it/>. Entro il 31 agosto 2020.

**OGGETTO: LA DISCIPLINA DELLE RITENUTE NEGLI APPALTI**

L'art. 4 del Decreto fiscale 2020 (DL.124/2019) ha introdotto l'art. 17-bis nel D.Lgs. n. 241 del 1997, il quale ha previsto **nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, affidatari e altri soggetti compresi nella disciplina**, al fine di contrastare l'omesso o l'insufficiente versamento delle ritenute anche mediante l'indebita compensazione.

La nuova normativa stabilisce in definitiva che:

**il committente (sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato ai fini delle imposte sui redditi) che affida il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati da:**

- **prevalente utilizzo di manodopera [c.d. labour intensive] presso le sedi di attività del committente**
- **con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**

è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute.

Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Con la R.M. n. 108/E del 2019 e n. 109/E del 2019 ed in ultimo con la Circolare n 1/E del 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito a questa nuova disciplina applicabile dal 1° gennaio 2020.

Sintetizziamo di seguito in queste tabelle i principali punti normativi ed operativi.

<b>RITENUTE NEGLI APPALTI</b>	
<b>SOGGETTI OBBLIGATI</b>	<p>I <b>soggetti</b> – residenti nel territorio dello Stato - che risultano <b>coinvolti</b> nella disciplina in oggetto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>enti e società</b> indicati nell'articolo 73, comma 1, del TUIR <b>residenti</b> nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;</li> <li>◆ <b>società e associazioni</b> indicate nell'articolo 5 del TUIR <b>residenti</b> nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;</li> <li>◆ <b>persone fisiche residenti</b> nel territorio dello Stato che esercitano <b>imprese commerciali</b> ai sensi dell'articolo 55 del TUIR o imprese agricole;</li> <li>◆ <b>persone fisiche residenti</b> nel territorio dello Stato che esercitano <b>arti e professioni</b>;</li> <li>◆ <b>curatore fallimentare e commissario liquidatore residenti</b> nel territorio dello Stato.</li> </ul>
<b>SOGGETTI ESCLUSI</b>	Risultano <b>esclusi</b> dall'ambito della presente disciplina i <b>soggetti non residenti</b> senza stabile

	<p>organizzazione in Italia e quelli che si presumono residenti ai sensi dell'art. 73, comma 5-bis, del TUIR. Sono ricompresi tra i soggetti non residenti esclusi dall'ambito di applicazione della norma anche i soggetti non residenti <u>senza stabile organizzazione in Italia</u> affidatari delle opere o dei servizi, perché gli stessi non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973.</p> <p>Sono poi esclusi dall'ambito di applicazione della norma i <b>soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni</b> (es. persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d'impresa o agricola o arti o professioni).</p> <p>Anche i <b>condomini</b> sono da escludersi dall'ambito di applicazione della disciplina perché non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività professionale.</p> <p>Risultano infine da escludere dalla disciplina anche gli <b>enti non commerciali</b> (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI APPLICABILITA'</b></p>	<p>I soggetti di cui sopra per rientrare nella disciplina devono affidare il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di <b>importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro</b> a un'impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali (comunque denominati) caratterizzati da <b>prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi</b> di attività del committente con l'<b>utilizzo di beni strumentali</b> di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.</p> <p>Si tenga presente che ciò che assume rilevanza non è il <i>nomen iuris</i> attribuito dalle parti ai contratti stipulati, ma l'<b>effettivo ricorrere nei contratti</b> comunque denominati <b>del prevalente utilizzo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>di manodopera presso le sedi di attività del committente,</b></li> <li>◆ <b>di beni strumentali di proprietà del committente</b> o ad esso riconducibili in qualunque forma.</li> </ul> <p>La C.M. n. 1/E del 2020 chiarisce che per determinare il prevalente utilizzo di manodopera, si esegue un calcolo indicando al numeratore la retribuzione corrisposta ai lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilato e al denominatore il prezzo complessivo dell'opera o del servizio o della somma di entrambi, in caso di contratti misti; <b>si avrà prevalenza se il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.</b></p>
<p><b>SUPERAMENTO DEI 200.000 EURO</b></p>	<p>Come già accennato, la nuova normativa si applica se si verificano <b>congiuntamente</b> le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>importo complessivo annuo superiore a 200.000 Euro;</b></li> <li>◆ <b>Utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente;</b></li> <li>◆ <b>Utilizzo di beni strumentali dello stesso committente (o ad esso riconducibili).</b></li> </ul>

	<p><b><u>Per quanto riguarda il limite annuo dei 200.000 Euro è necessario precisare che lo stesso ha valenza nei confronti della singola impresa appaltatrice / subappaltatrice / affidataria; quindi, qualora vi siano più opere / servizi affidati alla stessa impresa dovrà farsi riferimento alla somma degli importi annui dei singoli contratti.</u></b></p> <p>Qualora i limiti siano superati in corso d'anno, dal momento che si superano gli stessi, è necessario applicare la normativa a tutti i contratti in essere a tale data.</p> <p> <b><u>Diversamente, qualora il contribuente abbia in essere più contratti con più imprese ma nessuno superi il valore dei 200.000 Euro, allora la norma in commento non è applicabile.</u></b></p> <p>In relazione con tale requisito, è stato specificato che l'arco temporale entro cui guardare lo stesso va riferito <b>all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre)</b>.</p> <p>Sempre per esigenze di semplificazione, si <b>farà riferimento ai mesi e non ai giorni</b>; in presenza di contratti o modifiche contrattuali stipulati dopo il giorno 15 del mese si farà riferimento al mese successivo sia per il calcolo dei mesi sia per la decorrenza degli obblighi.</p> <p>Ai fini del computo della predetta soglia, <b>si farà riferimento a tutti i contratti in essere nell'anno</b>, alle eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte e a tutti i nuovi contratti stipulati nell'anno con ciascuna impresa.</p> <p>In presenza di <b>contratti di durata annuale o pluriennale</b> che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia su base annua di 200.000 euro avverrà secondo un <b>meccanismo di pro-rata temporis</b>.</p>				
<p style="text-align: center;"><b>DATI DA COMUNICARE AL COMMITTENTE</b></p>	<p><b>Le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici devono, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, trasmettere al committente – e le imprese subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice –:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>i modelli F24</b> relativi al versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera / servizio;</li> <li>◆ <b>un elenco nominativo di tutti i lavoratori</b>, identificati mediante codice fiscale, <b>impiegati nel mese precedente</b> direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente con alcuni dati indicati nella tabella sotto.</li> </ul> <p>In particolare, è necessario trasmettere:</p> <table border="1" data-bbox="427 1805 1441 1895"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">DATI DA COMUNICARE AL COMMITTENTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Un <b>elenco nominativo</b> di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale</td> </tr> </tbody> </table>	DATI DA COMUNICARE AL COMMITTENTE		1	Un <b>elenco nominativo</b> di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale
DATI DA COMUNICARE AL COMMITTENTE					
1	Un <b>elenco nominativo</b> di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale				

	<p>impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.</p>
	<p><b>2</b> I modelli F24 relativi al versamento delle ritenute</p>
<p><b>CAUSE DI ESCLUSIONE</b></p>	<p>A differenza di quanto previsto prima della conversione in Legge del Collegato, <b>la comunicazione non deve avvenire tramite PEC, ma può avvenire anche tramite altri mezzi.</b></p> <p><b>Esonero dagli obblighi</b></p> <p>La disciplina non trova applicazione qualora le imprese appaltatrici / affidatarie o subappaltatrici, comunichino al committente, <b>allegando una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (si veda nota in calce)</b>, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento di cui all'art. 18, comma1 del D.Lgs. n. 241 del 1997, dei seguenti requisiti (che devono verificarsi <b>congiuntamente</b>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Essere in <b>attività da almeno 3 anni</b>;</li> <li>◆ Essere in regola con gli <b>obblighi dichiarativi</b>;</li> <li>◆ aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;</li> </ul> <p>Per verificare tale requisito si farà riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio. A tal fine, si precisa che non sono considerati i pagamenti dei debiti iscritti a ruolo.</li> </ul> <p>Per i soggetti aderenti al consolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, ai fini della determinazione dei complessivi versamenti del numeratore, può essere fatta valere anche l'"imposta teorica" corrispondente al reddito complessivo proprio di cui all'articolo 121 del TUIR attribuito al consolidato fiscale.</p> <p>Si precisa altresì che nell'ultimo triennio potrebbero essere scaduti i termini per la presentazione di due sole dichiarazioni. Si pensi, ad esempio, a un'impresa costituita il 1° gennaio 2017 e che a febbraio 2020 risulta avere più di tre anni di vita, ma risulta aver presentato le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018. In tale ipotesi il riscontro sarà effettuato su due dichiarazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel</li> </ul>

	<p>medesimo triennio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito</b> affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 Euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione è stato chiarito che la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.</p>
<p><b>VERSAMENTO DELLE RITENUTE OPERATE</b></p>	<p>Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, <b>con distinti modelli F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.</b></p> <p>Per quanto riguarda la possibilità di compensazione, è stato specificato tale divieto <b>non si applica ai crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta</b> (es. rimborsi 730, conguagli, "bonus Renzi", eccedenze di versamento di ritenute).</p> <p>L'eccezionalità della deroga non si estende al divieto di compensazione in relazione al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge e dei premi INAIL dovuti dalle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici in relazione ai dipendenti / collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.</p> <p>La R.M. n. 108/E del 2019 ha chiarito che la modalità di versamento delle ritenute in modo separato per ogni committente è richiesta per permettere al committente di svolgere la funzione di controllo finalizzata a verificare il versamento delle ritenute.</p> <p>Con medesima risoluzione n. 108 del 23.12.2019 l'Agenzia ha chiarito altresì che <b>le nuove regole si applicano con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020</b>, anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.</p> <p>Tale chiarimento è stato confermato negli incontri con la stampa specializzata effettuati a gennaio e nella C.M. n. 1/E del 2020. Conseguentemente, non vanno adempiuti i predetti obblighi in caso di ritenute operate a gennaio 2020 con riferimento alle retribuzioni maturate nel mese di dicembre 2019 e percepite a gennaio 2020.</p> <p>Con la R.M. n. 109/E del 2019 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che i versamenti dovevano essere effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.</p> <p><b>Non è quindi necessario fare un modello F24 per ogni dipendente in presenza di più dipendenti impiegati presso lo stesso committente.</b></p> <p>Si segnala che la stessa risoluzione n. 109 del 24.12.2019, ha istituito il codice identificativo "09", denominato "Committente", da utilizzare per consentire all'impresa di effettuare i versamenti delle</p>

	<p>ritenute riguardanti un determinato committente.</p> <p>Nel documento di prassi l’Agenzia sottolinea l’importanza della corretta compilazione della sezione “Contribuente” del mod. F24, in cui dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nel campo “codice fiscale”, il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;</li> <li>▪ nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del soggetto committente;</li> <li>▪ nel campo corrispondente “codice identificativo” il valore 09, specifico per il committente.</li> </ul>
<p><b>SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI</b></p>	<p>La normativa in commento introduce <b>per il committente l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati</b> dall’impresa appaltatrice o affidataria <b>nel caso di mancato adempimento da parte della stessa degli obblighi di trasmissione della documentazione / dati sopra elencati o nel caso di omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.</b></p> <p>In particolare, la disposizione prevede che nel caso in cui entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente quanto sopra precisato, <u>il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.</u></p> <p>Il committente in questo caso, deve <b>comunicare le inadempienze</b> entro 90 giorni <b>all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.</b></p> <p>Si tenga presente che in tali casi risulta <b>preclusa</b> all’impresa appaltatrice / affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato effettuato il versamento delle ritenute.</p>
<p><b>REGIME SANZIONATORIO PER IL COMMITTENTE</b></p>	<p>La normativa infine introduce una <b>sanzione per il mancato adempimento da parte del committente degli obblighi previsti sopra.</b> Infatti, in caso di inottemperanza ai predetti obblighi, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.</p>

#### Disponibilità del certificato rilasciata dall’Agenzia delle Entrate

Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell’articolo 17-bis:

- è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese
- è valido quattro mesi dalla data del rilascio.



il certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali, considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge.

Il certificato, messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato, è reperibile presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale.

NOTA BENE – Per i grandi contribuenti l'emissione del certificato compete alla Direzione regionale.

Nel caso in cui il committente sia una Pubblica Amministrazione, trovano applicazione le disposizioni previste dal DPR n. 445/2000 e, pertanto, la sussistenza dei requisiti dovrà essere oggetto di autocertificazione.

L'impresa o un suo delegato richiedente può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d'intesa.

Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

**OGGETTO: la moratoria sui corrispettivi telematici dopo la Risoluzione n. 6/E/2020**

La recente risoluzione n. 6/E/2020 pubblicata il 10 febbraio dall'Agenzia delle Entrate, afferma che le sanzioni applicabili all'omesso invio dei corrispettivi telematici, con riguardo al secondo semestre 2019, non si applicano a quei soggetti che regolarizzano la propria posizione entro il prossimo 30.04.2020.

Si ricorda che dal 01.07.2019, i soggetti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro, erano obbligati a memorizzare e trasmettere telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Viste le prime difficoltà e con specifico riguardo al secondo semestre 2019, questi soggetti potevano inviare i dati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (invece che entro 12 giorni), come previsto dall'[art. 2](#) comma 6-ter del D.lgs. 127/2015.

Ricordando quanto detto dall'Agenzia delle Entrate in occasione della circolare n. 15/2019, nel caso in cui i soggetti alla data del 01.07.2019 erano ancora sprovvisti del registratore telematico, gli stessi dovevano continuare ad emettere lo scontrino/ricevuta fiscale, avendo cura di trasmettere i corrispettivi attraverso i canali messi a disposizione dall'Amministrazione (prov. n. 236086/2019) e liquidare infine l'imposta a debito.

Inoltre, la memorizzazione giornaliera dei dati presumeva che, anche se non espressamente dichiarato nella risoluzione n. 6, i corrispettivi dovevano comunque risultare dal registro previsto dall'art. 24 della Legge Iva, almeno fino al regolare funzionamento del registratore telematico.

Da quanto emerge, quindi, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3 e 12 comma 2 del D.lgs. 471/97, dovevano essere applicate qualora l'invio dei dati avveniva oltre il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per questo motivo, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ai sensi dell'articolo 22 del DPR. 633/72, sono stati raggiunti in questi giorni da lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle Entrate per segnalare anomalie riscontrate sugli dei corrispettivi relativi al semestre luglio-dicembre.

Considerando le difficoltà incontrate dagli operatori e l'articolo 10 dello Statuto del contribuente, la risoluzione n. 6/2020 ha chiarito che è possibile sanare la propria posizione, senza l'applicazione delle sanzioni amministrative, a condizione che:

- L'omessa trasmissione dei dati riguardi esclusivamente i mesi compresi tra luglio e dicembre 2019;
- L'invio corretto venga effettuato entro il termine previsto per l'invio della dichiarazione Iva 2019, vale a dire entro il 30.04.2020.

Per quanto riguarda i soggetti che effettuano operazioni di cui al DM 10.05.2019 e che hanno optato per l'emissione della fattura, pur rientrando nei soggetti disciplinati dall'articolo 22 del DPR 633/1972, è bene ricordare che questa platea risulta esonerata dagli adempimenti previsti dall'art. 2 comma 1 del D.lgs. 127/2015.

Tale previsione era stata già comunque precisata dall'Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2020, la quale aveva giustamente ricordato che vengono meno gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, laddove le operazioni siano state documentate mediante fattura, emessa volontariamente o su richiesta del cliente.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

**OGGETTO: IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2019**

Il saldo Iva 2019, risultante dal modello IVA 2020, va effettuato entro il prossimo 16.03.2020, anche se è possibile versare quanto dovuto in occasione del versamento delle imposte sui redditi al 30.06.2020, con applicazione della maggiorazione.

Vediamo nello specifico le modalità di versamento.

Qualora risulti un importo superiore a 10 €, è possibile optare per il versamento in unica soluzione o beneficiare della dilazione di pagamento.

In questo caso, ricordando che le rate devono essere versate il 16 di ogni mese, con decorrenza dal 16.03.2020, è necessario suddividere l'importo in rate di pari importo e con l'applicazione degli interessi al tasso dello 0,33% mensile, a partire dalla seconda rata. Il numero massimo consentito di rate è 9, in quanto la rateazione deve terminare entro il mese di novembre.

Come anticipato, al contribuente è dato modo di scegliere se versare il saldo IVA al 16.03.2020 o differire tale importo al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF/ IRES, con la possibilità ulteriore di beneficiare del differimento previsto dal comma 2 dell'art. 17, DPR n. 435/2001.

In questo modo, considerando che il 30.06 scade il versamento del saldo IRPEF o IRES e che si ha la possibilità di versare tale importo entro il 30° giorno successivo, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, il saldo IVA potrà essere versato, in un'unica soluzione o con la prima rata, il 30.06.2020.

Tuttavia, in caso di rateizzazione, è necessario considerare che l'importo dovuto va maggiorato del 1,60% (0,40% x 4) e che il numero massimo di rate concesse è 6.

Come abbiamo visto precedentemente, inoltre, dalla seconda rata si dovranno corrispondere anche gli ulteriori interessi dello 0,33% mensili.

Oltremodo, esiste la possibilità di differire ulteriormente il versamento al 30 luglio, applicando un'ulteriore maggiorazione dello 0,40% alla somma originariamente dovuta al 30.06.

Anche in questo caso, al 30.07 è possibile versare in un'unica soluzione o in forma rateale per la quale valgono le medesime regole viste finora. L'unica eccezione è in questo caso il numero massimo di rate concesse è 5.

Le istruzioni al modello Iva 2020, inoltre, ricordano che *“anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'IVA versando l'imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi”*.

La tabella ci aiuta a fare maggior chiarezza.

VERSAMENTO SALDO IVA 2019			
Entro il 16.03.2020	Unica soluzione		
	Rate (massimo 9)		1° entro il 16.03.2020
Entro il 30.06.2020	Unica soluzione	Importo + 0,40% per ogni mese (1,60%)	
	Rate (massimo 6)	Importo + 0,40% per ogni mese (1,60%)	1° rata entro 30.06.20
Entro il 30.07.2020	Unica soluzione	Importo dovuto al 30.06 + 0,40%	
	Rate (massimo 5)	Importo dovuto al 30.06 + 0,40%	1° rata entro 30.07.20

Il saldo Iva va versato attraverso modello F24.

Tuttavia, se si tratta di un saldo a debito senza compensazioni è possibile effettuare il versamento attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o tramite home banking.

Diversamente, se nel modello F24 sono presenti compensazioni (in questo caso l'F24 può risultare anche a "zero"), è possibile versare l'importo esclusivamente attraverso i servizi telematici.

A livello operativo, ai fini della compilazione del modello F24, è necessario utilizzare il codice tributo "6099" ("1668" per gli interessi rateali), anno di riferimento "2019" e avendo cura di indicare il numero della rata da versare ed il numero totale delle rate scelte (in caso di rateizzazione).

**OGGETTO: BONUS FACCIATE**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul cd. Bonus facciate, l'agevolazione introdotta dalla Legge di bilancio 2020<sup>1</sup>. In generale, per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%.

In questa scheda vediamo i principali chiarimenti forniti dall'amministrazione nella circolare 2 del 14 febbraio 2020.

<b>BONUS FACCIATE</b>	
<b>AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI AMMESSI</b>	<p>Il bonus facciate <b>riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato</b>, che <b>sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati</b>.</p> <p> Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda <b>non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva</b>. Tuttavia, qualora tali soggetti possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il "bonus facciate" in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.</p> <p>In generale sono ammessi al "bonus facciate"</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,</li> <li>2. gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,</li> <li>3. le società semplici,</li> <li>4. le associazioni tra professionisti</li> <li>5. i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).</li> <li>6. <b>i familiari del possessore o del detentore dell'immobile, nonché i conviventi di fatto</b>, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.</li> </ol> <p> La <b>detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi effettuati su immobili che non sono a disposizione (in quanto locati o concessi in comodato)</b>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. <b>il promissario acquirente dell'immobile oggetto di intervento</b>, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita regolarmente registrato;</li> <li>8. <b>chi esegue i lavori in proprio</b> limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.</li> </ol> <p>Ai fini della detrazione, <b>i beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto</b></p>

<sup>1</sup> comma 219 articolo 1 Legge 27 dicembre 2019, n. 160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 45.

	<p><b>dell'intervento al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.</b> In particolare, i soggetti beneficiari devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);</li> <li>◆ detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.</li> </ul>				
<p style="text-align: center;"><b>AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE: INTERVENTI AMMESSI</b></p>	<p>Dal punto di vista oggettivo, <b>la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della "facciata esterna", realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.</b></p> <p>Il bonus spetta a condizione che gli edifici siano ubicati in zona A o B<sup>2</sup> o in zone a queste assimilabili<sup>3</sup>; ovvero:</p> <table border="1" data-bbox="411 857 1426 1133"> <tr> <td data-bbox="411 857 496 994"><b>A)</b></td> <td data-bbox="504 857 1426 994">parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="411 1005 496 1133"><b>B)</b></td> <td data-bbox="504 1005 1426 1133">le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup></td> </tr> </table> <p>Ai fini del riconoscimento del "bonus facciate", <b>gli interventi devono essere finalizzati al "recupero o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle «strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».</b> In particolare, la detrazione spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;</li> <li>◆ interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;</li> <li>◆ interventi, inclusa sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.</li> </ul> <p>L'agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio mentre non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.</p> <p> Sono <b>escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni</b>, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad</p>	<b>A)</b>	parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;	<b>B)</b>	le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
<b>A)</b>	parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;				
<b>B)</b>	le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>				

<sup>2</sup> Ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

<sup>3</sup> L'assimilazione alle zone A o B dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti

	<p>uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.</p> <p>La detrazione, inoltre, spetta anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell'attestato di prestazione energetica);</li> <li>◆ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la TOSAP pagata dal contribuente per disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori).</li> </ul>
<p><b>INTERVENTI INFLUENTI DAL PUNTO DI VISTA TERMICO O CHE INTERESSINO OLTRE IL 10% DELL'INTONACO DELLA SUPERFICIE DISPERDENTE LORDA COMPLESSIVA DELL'EDIFICIO</b></p>	<p>Ai fini del "bonus facciate" gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i requisiti indicati nel DM 26 giugno 2015 (decreto "requisiti minimi") che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;</li> <li>◆ i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l'involucro edilizio.</li> </ul>
<p><b>DETRAZIONE SPETTANTE</b></p>	<p>Per il bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La <b>detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90% calcolata sull'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.</b></p> <p> La <b>detrazione può essere fatta valere ai fini sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell'imposta sul reddito delle società (IRES)</b> e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.</p> <p>Considerato che la norma utilizza la locuzione «<i>spese documentate, sostenute nell'anno 2020</i>», ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad</b></li> </ul>

	<p>esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza</b> e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda <b>le spese relative ad interventi sulle parti comuni</b> degli edifici, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, <b>rileva la data del bonifico effettuato dal condominio</b>, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Esempio 1</b> Bonifico eseguito dal condominio nel 2019, rate versate dal condomino nel 2020: no “bonus facciate”.</p> <p><b>Esempio 2</b> Bonifico effettuato dal condominio nel 2020, rate versate dal condomino nel 2019, nel 2020: si al “bonus facciate”.</p> </div> <div style="margin-top: 10px;">  <p>La detrazione spetta sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e che eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione del 90%.</p> </div>
<p><b>ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI IRPEF NON TITOLARI DI REDDITO D'IMPRESA</b></p>	<p>La norma prevede espressamente che le spese siano “documentate” dal contribuente. I contribuenti IRPEF che intendono avvalersi del “bonus facciate” devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale</b> dal quale risulti <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la causale del versamento,</li> <li>✓ il codice fiscale del beneficiario della detrazione</li> <li>✓ numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.</li> </ul> </li> </ul> <p>Per il pagamento possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell'ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>indicare nella dichiarazione dei redditi</b> i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli</li> </ul>

	<p>altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione<sup>4</sup>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale</b> territorialmente competente, mediante raccomandata, qualora obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;</li> <li>◆ <b>conservare le fatture</b> comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico di pagamento;</li> <li>◆ <b>conservare le abilitazioni amministrative</b> richieste dalla legislazione edilizia o nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili;</li> <li>◆ <b>conservare per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento</b>;</li> <li>◆ conservare le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;</li> <li>◆ <b>conservare copia della delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori</b>, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;</li> <li>◆ <b>in caso di lavori effettuati dal detentore dell'immobile</b>, se diverso dai familiari conviventi, <b>dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori</b>.</li> </ul> <p>Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, i contribuenti devono acquisire e conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>l'asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici</b> previsti per ciascuno di essi;</li> <li>◆ <b>l'attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori</b>.</li> <li>◆ Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all'ENEA tramite il sito <a href="https://detrazionifiscali.enea.it/">https://detrazionifiscali.enea.it/</a>, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati.</li> </ul> <p> <b>La mancata effettuazione degli adempimenti non consente la fruizione del "bonus facciate".</b></p>
<p><b>ADEMPIMENTI DEI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA</b></p>	<p>I titolari di reddito d'impresa non sono tenuti ad effettuare il pagamento mediante bonifico, in quanto il momento dell'effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito.</p>

<sup>4</sup> Tale adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

<b>(SOGETTI IRPEF E IRES)</b>	L'imputazione degli interventi ammissibili al periodo di imposta di vigenza dell'agevolazione avviene secondo le regole generali di competenza fiscale.
<b>ADEMPIMENTI IN CASO DI INTERVENTI SULLE PARTI COMUNI DI EDIFICIO IN CONDOMINIO</b>	<p>Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del "bonus facciate" <b>possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato</b> o dall'amministratore del condominio. In tal caso l'amministratore deve</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rilasciare in caso di effettivo pagamento delle spese da parte del condomino, una certificazione delle somme corrisposte dal condomino, attestando di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge.</li> <li>2. conservare la documentazione originale.</li> </ol>
<b>MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA DETRAZIONE</b>	La <b>detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo</b> , da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d'imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda. L'importo che non trova capienza non può essere utilizzato in diminuzione dell'imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>Gli interventi ammessi al "bonus facciate" possono astrattamente rientrare anche tra quelli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro, (art.14 DL 63 del 2013);</li> <li>◆ di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 decreto legge n. 63 del 2013).</li> </ul> <p> <b>Il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.</b></p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

**MILLEPROROGHE: PIÙ TEMPO ALLE SRL PER NOMINARE GLI ORGANI DI CONTROLLO**

Le Srl potranno nominare il revisore entro il 29 aprile 2020 (ovvero entro 180 giorni, nei previsti casi), in sede di approvazione dei bilanci del 2019. La Camera dei deputati nel votare la fiducia al Decreto mille proroghe ha confermato il rinvio delle nomine degli organi di controllo.

Arrecate delle modifiche anche al codice dell'insolvenza (d. lgs. 14/2019):

- Viene prorogato al 30 giugno 2020 il termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (art. 8, co. 4);
- viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, anziché al 16 dicembre 2019, il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo (art. 8, comma 6-sexies). Modifiche alla riforma della professione forense (legge 247/2012):
- è prorogata di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l'iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori a coloro che siano in possesso dei requisiti previsti prima dell'entrata in vigore della riforma forense (art. 8, co. 6-quater).

Proroga termini in tema di revisione contabile Il comma 6-sexies, dell'articolo 8 introdotto nel corso dell'esame in sede referente, proroga e rende mobile il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale termine slitta dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019. Più in dettaglio il comma in esame interviene sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14).

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell'articolo 2543 c.c.), contenuta nell'articolo 2477 del codice civile. La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti. Con le modifiche in esame, il termine per la nomina del revisore o degli organi di controllo e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. L'articolo 2364 del codice

disciplina i poteri dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

## L'Agenzia interpreta



### PRASSI DELLA SETTIMANA

#### PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

##### [Provvedimento 72447 del 17 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

##### [Risoluzione 9 del 20 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la registrazione di atti privati con F24

#### RISPOSTE ALLA CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

##### [Consulenza giuridica 2 del 20 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale, per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP)

##### [Consulenza giuridica 3 del 20 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di bollo sulle tasse scolastiche

## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

### Alle fatture verso associazioni riconosciute dal CONI si applica il bollo

L'esenzione dall'imposta di bollo non può trovare applicazione con riferimento alle fatture rilasciate nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 67 del 20 febbraio 2020. Infatti, le fatture emesse nei confronti delle associazioni riconosciute dal CONI rientrano comunque nel campo applicativo dei documenti per cui si prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare di documento.

Con la risposta a interpello n. 67 del 20 febbraio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato la tassazione ai fini dell'imposta di bollo applicabile alle **fatture emesse nei confronti delle associazioni riconosciute dal CONI.**

Secondo il D.P.R. n. 642/1972, sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa, mentre l'Allegato B allo stesso decreto, denominato "Tabella", contiene l'elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto.

La Tabella, come modificata dalla legge di Bilancio 2019, prevede l'esenzione per gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.

Con riferimento all'emissione di **fattura** nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Per tale motivo vi è l'obbligo di **emettere il documento** contabile nei confronti dell'associazione sportiva dilettantistica, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'associazione medesima.

Tale circostanza porta ad escludere che le fatture possano rientrare tra gli atti, documenti, certificazioni, richiesti dalle associazioni sportive dilettantistiche, richiamate nella Tabella.

Ne consegue che le fatture rientrano nel campo applicativo dei documenti per cui si prevede l'**applicazione dell'imposta di bollo** nella misura di 2 euro per ogni esemplare per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

Inoltre, l'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro.

L'obbligo di apporre il **contrassegno sulle fatture** o ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, quindi a carico del professionista, in quanto l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, vale a dire dal momento della loro formazione.

Quindi l'esenzione dall'imposta di bollo non può trovare applicazione con riferimento alle fatture rilasciate nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI.

---

#### [Risposta interpello 60 del 19 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla rilevanza IRAP svalutazione compendio immobiliare

---

#### [Risposta interpello 61 del 19 febbraio 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime di non imponibilità IVA per le parti componenti la navicella spaziale

---

---

<a href="#">Risposta interpello 62 del 19 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle prestazioni di servizi relativi all'accesso ad attività culturali e artistiche
<a href="#">Risposta interpello 63 del 19 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deducibilità dei canoni leasing in caso di lease back
<a href="#">Risposta interpello 64 del 20 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile ai mangimi semplici di origine vegetale
<a href="#">Risposta interpello 65 del 20 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni per l'acquisto della 'prima casa' di abitazione
<a href="#">Risposta interpello 66 del 20 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa su acquisto pertinenze
<a href="#">Risposta interpello 67 del 20 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'imposta di bollo nel caso di fatture emesse nei confronti delle associazioni riconosciute dal CONI
<a href="#">Risposta interpello 68 del 20 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'agevolazione "Piccola Proprietà Contadina".
<a href="#">Risposta interpello 69 del 20 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione di una quota di una Srl ricevuta in successione da un soggetto non residente
<a href="#">Risposta interpello 70 del 20 febbraio 2020</a>	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare

---

## Il Giudice ha sentenziato



### Validato l'accertamento contro l'ASD, non spettano i benefici fiscali

Corte di cassazione, ordinanza n. 2152 del 30 gennaio 2020

La concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerga sia il profilo formale dell'affiliazione (che indica già un implicito riconoscimento ed esame a fini sportivi), ma anche il profilo sostanziale dell'aderenza dell'attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata. Lo rimarca la Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 2152 del 30 gennaio 2020 che ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate e ribaltando la decisione sottostante del giudice di merito che aveva, invece, riconosciuto i benefici fiscali all'Associazione sportiva dilettantistica. Nel caso esaminato dalla corte di cassazione, tutto ciò è mancato, risultando applicata la normativa di settore sul solo presupposto formale. La stessa massima Corte ha ricordato che le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, dall'art. 111 (ora 148) del D.P.R. n. 917 del 1986 si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto. In applicazione del principio è stata annullata la decisione che, senza motivare circa l'assenza di attività assembleare ed in particolare in ordine alla mancata convocazione e partecipazione degli associati all'assemblea, aveva riconosciuto detta esenzione ad una associazione sportiva dilettantistica individuando i fruitori delle relative attrezzature come soci e non come clienti (Cass., V, n. 32119/2018). L'ASD era stata raggiunta da un avviso di accertamento con recupero a tassazione di agevolazioni non dovute. Per l'anno di imposta 2006 l'Associazione aveva applicato la disciplina agevolativa per le società sportive dilettantistiche con regime speciale che prevede la tassazione dei ricavi derivanti dall'attività istituzionale e un coefficiente di redditività del 3% sui ricavi derivanti da attività commerciali. I militari accertavano invece che la contribuente non fosse iscritta al CONI, avesse tenuto in modo irregolare la scritturazione propria dei sodalizi sportivi, dimostrandone il carattere fittizio e strumentale al mero risparmio fiscale e che l'attività svolta fosse da ritenersi invece di natura commerciale piena, assimilabile ad un centro benessere. Nel corso del primo grado, l'ente non commerciale produceva affiliazione a UISP che equivale a riconoscimento definitivo fino al 31 dicembre 2010 per espressa delibera CONI, parimenti prodotta in giudizio. Su questo argomento la CTP accoglieva il ricorso e tale sentenza era confermata in secondo grado nella contumacia della contribuente, sia motivando sulla predetta iscrizione, sia entrando nel merito degli adempimenti statuari, rilevando che il disordine scritturale potesse dar sorte a responsabilità societaria, restando privo di rilevanza fiscale.

Ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad unico motivo, mentre rimane intimata l'Associazione sportiva. Con l'unico motivo l'Amministrazione finanziaria ricorre ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 148, comma ottavo, lett. c) D.P.R. n. 917/1986 e dell'art. 90, comma diciottesimo L. n. 289/2002, nella sostanza lamentandosi che il giudice di merito abbia ritenuto privo di rilevanza fiscale (ma fonte di mera responsabilità associativa) il mancato rispetto delle prescrizioni in ordine alla tenuta dei libri associativi ed il rilievo della prevalenza dell'attività economico - commerciale rispetto allo scopo associativo di promozione sportiva. In altri termini, la sentenza gravata non ha tenuto conto dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che accorda il beneficio fiscale ad un'effettiva attività associativa promozionale dei valori sportivi, troppo facile essendo l'elusione sulla mera affiliazione, per altro generalizzata, ad un sodalizio di respiro nazionale, poi appartenente alla galassia CONI.

**In conclusione, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate, confermando l'avviso di accertamento.**

## Non c'è doppia imposizione se l'amministratore tassa il suo compenso e la società non può dedurlo

### Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 20/02/2020 n. 4400

Il divieto di doppia imposizione, prescritto dall'art. 67 del D.P.R. n. 600/1973, opera solo nei casi in cui l'applicazione di una stessa imposta avvenga in modo reiterato e in dipendenza dello stesso presupposto. Tale condizione, come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4400 depositata il 20 febbraio 2020, non si verifica nell'ipotesi di mera duplicità economica del prelievo sullo stesso reddito, quale quello operato a titolo di IRPEF su compensi straordinari erogati agli amministratori e non deducibili ai fini IRES dall'ente.

Una società attribuiva delle **remunerazioni aggiuntive** a due dei quattro amministratori delegati, per ragioni legate ai particolari incarichi ricoperti da questi. Tuttavia, qualche anno dopo, l'Agenzia delle Entrate gli notificava un avviso di accertamento, per recuperare a tassazione l'IRPEG relativa a dette remunerazioni.

Il provvedimento veniva immediatamente impugnato sul presupposto di una presunta violazione dell'art. 67 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di doppia imposizione, in quanto la stessa imposta era applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto. Sulle predette remunerazioni, infatti, era stata applicata l'Irpef dall'amministratore, e se la società non avesse dedotto il costo di fatto avrebbe ritassato sotto forma di IRPEG le predette somme, quali utili. La CTP adita, però ne rigettava e doglianze. Avverso detta sentenza, veniva proposto appello innanzi alla CTR, che confermava la decisione di primo grado. La contribuente ricorreva, quindi, in Cassazione per vedere annullata la pretesa fiscale.

#### La decisione

Con la sentenza n. 4400 depositata il 20 febbraio 2020, la Corte di Cassazione ha **respinto il ricorso** presentato dalla società. I giudici di legittimità, in via preliminare, chiariscono che i compensi, anche speciali, erogati agli amministratori possono essere correttamente tassati, sia sotto forma di **redditi** e quindi **scontare l'IRPEF**, sia come **utili della società** a titolo di **IRPEG**, se non vi sono i presupposti per la deducibilità.

La ragione risiede nel **diverso presupposto della tassazione**.

In un caso, si tratta di costi non deducibili dalla base imponibile societaria e, dunque sono assoggettabili ai fini IRPEG.

Nell'altro, si tratta di redditi percepiti da persone fisiche e in capo a queste direttamente tassati.

La predetta conclusione, rileva la Corte, deriva da un vigente principio di diritto secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'operatività del **divieto della doppia imposizione**, sancito dall'art. 67, D.P.R. n. 600/1973, postula la reiterata applicazione della medesima imposta in dipendenza dello stesso presupposto. La suddetta condizione, di fatto, non si verifica in presenza di una mera duplicità economica di prelievo sullo stesso reddito, quale quella che si realizza in caso di partecipazione al capitale di una società commerciale, con la tassazione del reddito sia ai fini IRPEG, in quanto utile della società, sia ai fini IRPEF, quale provento dei soci, attesa la diversità sia dei soggetti passivi, sia dei requisiti posti a base delle due diverse imposizioni.

Da qui il rigetto del ricorso.

Produzione di energia elettrica  
rinnovabile

C.T.R LOMBARDIA  
N. 4845/24/2019

Nel caso in cui l'imprenditore agricolo non dimostra che l'attività di produzione di energia è connessa a quella principale agricola, concorrono a determinare il reddito d'impresa i ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta da fonti

rinnovabili

Associazione sportiva dilettantistica e abuso del diritto	CORTE DI CASSAZIONE N. 34750/2019	Per il disconoscimento ai fini fiscali della qualifica di associazione sportiva dilettantistica e la conseguente attribuzione di natura commerciale con esclusiva finalità di lucro, con recupero delle relative imposte, l'Agenzia delle Entrate deve fondare le proprie indagini sul fatto che non è stata svolta un'attività istituzionale dilettantistica a favore dei propri iscritti da parte dell'associazione
Accertamento per donazioni in denaro	CORTE DI CASSAZIONE N. 3239/2020	Le donazioni in denaro non consentono l'accertamento basato sul redditometro, nonostante dagli assegni non figuri il nome dell'emittente
Consolidato fiscale e omissioni fiscali	CORTE DI CASSAZIONE N. 5513/2020	Per l'omesso versamento Iva derivante dalla dichiarazione di gruppo, è ritenuto responsabile il rappresentante legale della società consolidante, anche se l'inadempimento è stato realizzato dalla consolidata
Accertamento su conti correnti cointestati	CASSAZIONE N. 1298/2020	È legittimo l'accertamento bancario fondato sulle movimentazioni dei conti correnti cointestati

## LO SCADENZARIO DAL 21.02.2020 AL 06.03.2020

## Martedì 25 Febbraio 2020

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (**INTRASTAT**) effettuati nel mese di **gennaio**, da parte degli operatori intracomunitari con obbligo mensile.

## Venerdì 28 Febbraio 2020

**Comunicazione all'anagrafe tributaria** dei dati delle **spese del 2019** ai fini della predisposizione della **dichiarazione dei redditi precompilata 2020**. Sono tenuti all'adempimento:

- ◆ Gli iscritti agli Albi professionali dei **VETERINARI** e le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI AGRARI E FONDIARI**, devono comunicare i dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari,
- ◆ **GLI ENTI PREVIDENZIALI** devono comunicare i dati, riferiti all'anno 2019, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali,
- ◆ **LE IMPRESE ASSICURATRICI**,
- ◆ **LE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI**,
- ◆ **GLI ENTI, LE CASSE E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO** aventi esclusivamente fine assistenziale e I **FONDI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**,
- ◆ **I SOGGETTI CHE EMETTONO FATTURE RELATIVE A SPESE FUNEBRI**,
- ◆ **LE UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI**, devono comunicare i dati relativi alle spese universitarie del 2019.
- ◆ **I SOGGETTI CHE EROGANO I RIMBORSI RELATIVI ALLE SPESE UNIVERSITARIE**,
- ◆ **GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO** devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
- ◆ **LE ONLUS** di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge

n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, devono comunicare i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche, nonché quelle restituite. GLI

- ◆ **ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI** nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido, devono comunicare i dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido.

---

Venerdì 28 Febbraio 2020

Coloro che hanno sostenuto spese per le rette relative alla frequenza degli asili nido possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati di tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata.

L'opposizione all'utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido può essere esercitata, comunicando le informazioni con l'apposito [modello di richiesta opposizione](#).

---

Venerdì 28 Febbraio 2020

Gli studenti possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese universitarie sostenute e dei rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata e/o in quella dei familiari di cui risultano a carico. La comunicazione può essere effettuata, inviando il [modello di richiesta di opposizione](#) alla casella di posta elettronica: [opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it](mailto:opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it) o via fax: numero 0650762273.

---

Venerdì 28 Febbraio 2020

I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di **riqualificazione/efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico** (di cui agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013) che hanno **optato, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare**, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, devono comunicare l'esercizio dell'opzione utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito *internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

In alternativa le comunicazioni possono essere inviate per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando l'[apposito modello](#) che può essere inviato ai predetti uffici anche tramite Posta elettronica certificata (Pec), debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo

---

	documento di identità.
Sabato 29 Febbraio 2020	Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali, potranno <b>aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche</b> fino al 29 febbraio 2020. Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione. ( <a href="#">Provvedimento n. 1427541 del 17.12.2019</a> )
Sabato 29 Febbraio 2020	Ultimo giorno utile per la <b>stampa delle scritture contabili relative al 2018</b> (il termine di presentazione della dichiarazione era fissato al 30 novembre 2019, di conseguenza anche il termine per la stampa delle scritture contabili slitta al 29 febbraio 2020 (3 mesi). Per i registri Iva e per gli altri registri contabili, è prevista la possibilità di non stampare tenendo solamente con sistemi elettronici qualsiasi registro contabile, purché in caso di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta.
Lunedì 2 Marzo 2020	Ultimo giorno per <b>comunicare i dati delle liquidazioni periodiche IVA</b> di ottobre/novembre/dicembre 2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 (soggetti trimestrali). Da quest'anno in sostituzione di tale adempimento è <b>possibile comunicare i dati in questione tramite la dichiarazione annuale Iva</b> utilizzando il nuovo quadro VP, in tal caso il mod. IVA 2020 va inviato entro il 2.3.2020 (in luogo del 30.04.2020).
Lunedì 2 Marzo 2020	<b>Dichiarazione mensile e versamento</b> dell'Iva relativa agli <b>acquisti intracomunitari</b> registrati nel mese di <b>Gennaio 2020</b> da parte degli <b>enti non commerciali</b> .
Lunedì 2 Marzo 2020	<b>Comunicazione annuale dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali</b> effettuate nell'anno <b>precedente</b> nei confronti dei rivenditori o dei soggetti utilizzatori di tali documenti, <b>da parte delle tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali</b> e soggetti autorizzati ad effettuare la rivendita.
Lunedì 2 Marzo 2020	<b>Registrazione della denuncia annuale cumulativa dei contratti di affitto di fondi rustici</b> , non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, posti in essere nell'anno precedente ( <b>2019</b> ). Contestualmente alla denuncia deve essere presentata <b>l'attestazione di pagamento dell'imposta di registro</b> (Mod. F24 elementi identificativi).
Lunedì 2 Marzo 2020	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi <b>Intra-12</b> relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di gennaio, con indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento.

---

Lunedì 2 Marzo 2020

**Conguaglio**, da parte dei **sostituti d'imposta**, tra le **ritenute operate e l'IRPEF dovuta** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e **determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF**.

Lunedì 2 Marzo 2020

Le parti contraenti di **contratti di locazione e affitto** che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca", devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/02/2020 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2020** utilizzando il [mod. F24 Elide](#).

Mercoledì 4 Marzo 2020

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati utili per la predisposizione del Mod. 730 precompilato (**banche, assicurazioni, enti previdenziali ed enti di previdenza complementare, ecc.**) in caso di errata comunicazione (effettuata entro il 28 febbraio), possono **provvedere all'invio** all'Agenzia delle Entrate dei **dati corretti** senza incorrere in sanzioni.

**A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.**

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.